



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

Prot. 923/ass

VISTO il Reg. (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

VISTO il Reg. (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, e le successive modifiche, relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1432/03 della Commissione dell'11 agosto 2003, che abroga il Reg. CE 412/97, recante le modalità di applicazione del Reg. CE 2200/96 del Consiglio, in merito al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori;

VISTO il Reg. (CE) n. 1433/03 della Commissione, che abroga il Reg. CE 609/01, recante modalità di applicazione del Reg. CE 2200/96 del Consiglio, concernente i programmi operativi, il fondo di esercizio e l'aiuto finanziario;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n°428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art 4, che consente di adottare con decreto provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

VISTA la legge 24 aprile 1998, n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 40 comma 2, attuativo del Reg. (CE) n. 412/97, relativo al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;

VISTA la legge del 5 febbraio 1999, n°25, art.16 di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art.40 della legge del 24 aprile 1998, n°128;

VISTA la legge del 27 marzo 2001, n° 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale, e in particolare l'art. 2;

VISTA la legge del 20 ottobre 1978 n° 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

VISTO il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n° 228, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma della legge n° 57 del 5 marzo 2001, art. 7;



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

VISTO il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole Forestali prot. n. 655 dell'11 Luglio 2002, recante disposizioni per il riconoscimento ed il controllo delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli previste dal Regolamento CE 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996;

CONSIDERATO che è necessario fissare le procedure per il riconoscimento semplice e plurimo delle organizzazioni dei produttori, fissare il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzata a livelli più elevati di quelli previsti dall'art. 4, paragrafo 1 del Reg. CE n. 1432/03, fissare la durata minima dell'adesione di un produttore, il termine di preavviso del recesso e la data in cui ha effetto il recesso, fissare le condizioni alle quali le organizzazioni dei produttori possono affidare a terzi l'esecuzione dei compiti definiti dall'art. 11 del Reg. CE 2200/96, stabilire le condizioni alle quali le Associazioni di organizzazioni di produttori possono incaricarsi di espletare, in tutto o in parte, le funzioni dei loro aderenti, di cui all'art. 11 del Reg. CE n. 2200/96 e precisate all'articolo 6, paragrafo 1, del Reg. CE 1432/2003, stabilire se membri non produttori possano aderire ad una organizzazione di produttori e determinare la percentuale dei diritti di voto degli aderenti alla organizzazione di produttori.

CONSIDERATO che le organizzazioni di produttori ortofrutticoli sono regolamentate con normativa comunitaria e nazionale, distinta da quella destinata alle organizzazioni di produttori degli altri settori produttivi;

RITENUTO necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;

RITENUTO necessario, ai fini della semplificazione dei testi normativi vigenti relativi al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, far confluire nel presente decreto il precitato decreto ministeriale n° 655 dell'11 luglio 2002, che pertanto dovrà essere abrogato;

CONSIDERATO che nella seduta del 29 Aprile 2004 non è stata raggiunta l'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 luglio 2004 con deliberazione motivata, adottata ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo del 28/08/97 n° 281, ha autorizzato l'emanazione del presente provvedimento;



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

## DECRETA

### **Art. 1**

#### **( Riconoscimento di organizzazioni di produttori)**

1. E' possibile riconoscere, su specifica richiesta, organizzazioni di produttori per una o più delle categorie di prodotti di cui all'art. 11, par. 1, lett.a), da ii) a vii) del Reg. Ce 2200/96. Le organizzazioni possono richiedere il riconoscimento plurimo.
2. Per la categoria di prodotti di cui all'art. 11, par. 1, lett.a), punto i), è ammesso unicamente il riconoscimento semplice.

### **Art.2**

#### **(Dimensione minima delle Organizzazioni di produttori)**

1. Ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di seguito definite Regioni, il numero minimo di produttori è fissato a cinque produttori per categoria. Il volume minimo di produzione commercializzabile, per la categoria di prodotti di cui all'art. 11, par. 1, lett.a), del Reg. CE 2200/96, è fissato a:
  - a) 3.000.000 di Euro per la categoria di prodotti di cui alla lett.i);
  - b) 1.500.000 di Euro per le categorie di prodotti da ii) a v);
  - c) 300.000 Euro per le categorie di prodotti di cui alla lett. vi) e vii);
2. le Regioni possono stabilire il volume minimo di produzione commercializzabile a livelli più elevati di quelli di cui al comma 1 e ne danno comunicazione al Mi.P.A.F..
3. Le Organizzazioni dei Produttori, in precedenza riconosciute sulla base di parametri inferiori a quelli previsti nel presente Decreto, devono adeguarsi ai parametri di cui al comma 1), 2) e 3) entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Decreto o entro il termine di conclusione del programma operativo in corso. Le organizzazioni di produttori che alla scadenza del predetto periodo non dimostreranno di possedere i requisiti minimi richiesti dal presente Decreto, incorreranno nella revoca del riconoscimento.



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

4. Le associazioni di produttori, prericonosciute ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento CE 2200/96 sulla base dei parametri inferiori a quelli previsti dal presente Decreto, possono ottenere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 11 del Reg. CE 2200/96 sulla base dei parametri in vigore all'atto della concessione del prericonoscimento ed adeguarsi ai nuovi parametri di cui al comma 1, 2 e 3 entro tre anni dal riconoscimento.

### **Art. 3**

#### **(Procedure per la verifica dei requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori)**

1. La richiesta di riconoscimento, ai fini del presente decreto, e' presentata da ciascuna organizzazione di produttori, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio l'OP realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, cosi' come definita dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1433/03, di seguito denominata "Regione capofila". Alla richiesta di riconoscimento e' allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti richiesti dal citato regolamento comunitario n. 2200/96 e delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel presente Decreto.
2. Le regioni e province autonome verificano la presenza dei requisiti, di cui al comma 1, sulla base della documentazione presentata, ed attraverso accertamenti in loco. In particolare detti accertamenti riguardano:
  - a. il valore della produzione commercializzata, di cui al comma 1, da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Nel caso di prodotti trasformati, tale valore e' pari al 90% del fatturato per i prodotti surgelati, all'85% del fatturato per i trasformati derivati da frutta e agrumi e all'80% del fatturato per i trasformati derivati dal pomodoro ed altri ortaggi;
  - b. il rispetto delle condizioni previste dall'art. 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96;



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

- c. la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP è effettuata attraverso un apposito programma informatico messo a disposizione dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal SIAN e mediante accertamenti in loco che interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari, ed all'1% in caso di superfici eccedenti tale limite;
  - d. i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.
3. Le regioni e le province autonome svolgono le attività, di cui al comma 2, in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 2200/96. Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4, fermo restando il termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento, in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti. Gli accertamenti a campione riguardano i dati anagrafici e catastali dichiarati e le superfici.
4. Qualora l'OP abbia soci in più regioni o province autonome, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle regioni competenti su richiesta della regione capofila secondo il campione di cui al comma 2, lettera c); nel caso in cui la regione non corrisponda alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichi l'impossibilità ad assolvere alla richiesta entro tale termine, la regione capofila, sentita la regione competente, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti con proprio personale.
5. Le regioni e le province autonome comunicano il riconoscimento delle OP al Ministero entro trenta giorni dalla data del riconoscimento stesso.



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

## **Art. 4 (riconoscimento plurimo delle organizzazioni di produttori)**

1. In caso di richiesta di riconoscimento plurimo, si applica la medesima procedura prevista dall'art. 3 del presente Decreto;
2. ai fini del riconoscimento di cui al paragrafo 1., l'organizzazione di produttori, già riconosciuta per una diversa categoria, deve integrare la documentazione già presentata, con ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni minime per il riconoscimento, stabilite nel presente Decreto, con riferimento alla categoria di prodotti interessata.
3. in caso di riconoscimento plurimo, l'O.P. può essere autorizzata dalla Regione o dalla provincia autonoma competente, ad apportare adeguamenti ed integrazioni al programma operativo, con decorrenza dal 1 Gennaio dell'anno successivo al riconoscimento;
4. il programma operativo presentato dalla O.P., anche in caso di riconoscimento plurimo, deve essere unico.

## **Art. 5 (Periodo minimo di adesione)**

1. La durata minima dell'adesione di un produttore nell'ambito di una organizzazione di produttori non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, conformemente al Regolamento (CE) n. 2200/96, nessun aderente all'O.P. può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma nel corso della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'organizzazione di produttori;
2. Il termine minimo di preavviso per il recesso di un socio deve essere superiore a 6 mesi. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori entro il 30 Giugno ed ha decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 1432/2003.



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

## **Art. 6 (Struttura ed attività delle organizzazioni produttori)**

1. L'esecuzione di servizi e/o attività della O.P. può essere affidata a terzi, fermo restando l'espletamento delle funzioni essenziali della O.P., ai sensi dell'art. 6 comma 1) del Reg. CE 1432/03, a condizione che l'esternalizzazione sia:
  - economicamente vantaggiosa;
  - limitata nel tempo;
  - non riguardi l'attività principale della O.P., definita dal comma 1) dell'art. 7 del Reg. CE 1432/03.
2. I costi derivanti dalla esternalizzazione dei servizi, di cui al comma 1, da parte della organizzazione di produttori, possono essere imputati al programma operativo, qualora rientrino tra le spese sovvenzionabili a norma del Reg. CE 1433/2003.

## **Art.7 (Riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori)**

1. Per quanto attiene alle AOP, in attuazione dell'art. 40, comma 3, della legge n. 128/1998, la richiesta di riconoscimento, ai sensi del presente decreto e' presentata alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio l'AOP realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1433/03;

2. Le AOP, la cui forma societaria e' stabilita ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 228/2001, costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, possono associare anche gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo regolamento; a tal fine il riconoscimento e il prericonoscimento





# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

delle OP aderenti nonché la loro funzionalità sono attestate dalla regione o provincia autonoma competente.

3. Le Associazioni di organizzazioni di produttori possono incaricarsi di espletare, in tutto o in parte, le funzioni dei loro aderenti, descritte all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 2200/96 e precisate all'articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento CE n. 1432/03, alle seguenti condizioni:

- che le Associazioni di organizzazioni produttori dispongano del personale, delle infrastrutture e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni delegate dalle OP associate;
- che lo svolgimento delle funzioni delegate sia economicamente vantaggioso;
- che nella delega sia tutelata l'autonomia decisionale dell'organizzazione dei produttori;
- che la delega non sia conseguente e non conduca a posizioni dominanti e ad intese che possono limitare la concorrenza al di fuori dei casi espressamente previsti dal Reg. CE 2200/96.

## **Art. 8**

### **(Procedure per la verifica dei requisiti per il prericonoscimento dei gruppi di produttori)**

1. Le regioni e le province autonome, all'atto della ricezione della domanda presentata dai gruppi di produttori, che intendono ottenere il prericonoscimento ai sensi dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, accertano il possesso dei requisiti richiesti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, ivi compresi i parametri minimi, pari al 50% di quelli indicati per il riconoscimento delle OP, unitamente alla conformità del piano di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/2003. Per gli accertamenti relativi al prericonoscimento dei GP, si applicano le procedure di cui all'art. 3.





# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

2. Le regioni e le province autonome informano, entro trenta giorni, il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'A.G.E.A. dell'avvenuto periconoscimento dei GP.

## **Art. 9**

### **(Membri non produttori)**

1. Una persona fisica o giuridica, che non sia un produttore, come definito dall'art. 2, lett.a) del Regolamento CE n. 1432/03, non può essere accolta come aderente ad una organizzazione di produttori.
2. Possono essere ammessi ad una organizzazione di produttori soci onorari e soci sovventori nel caso di società cooperative per azioni a mutualità prevalente. In ogni caso tali aderenti non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio.

## **Art. 10**

### **(Controllo democratico delle Organizzazioni di produttori)**

1. Fermo restando la necessità che l'organizzazione dei produttori assicuri il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento della organizzazione di produttori, la percentuale del diritto di voto, attribuito a ciascun produttore, può essere elevata fino al 49%, in proporzione al contributo dell'aderente al valore della produzione commercializzata dell'organizzazione dei produttori ed in conformità con la legislazione societaria vigente.

## **Art. 11**

### **(Verifica del funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori)**

1. Ai fini del presente decreto, le regioni e le province autonome verificano il funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni mediante verifiche ispettive in loco, da effettuarsi con la numerosità e la frequenza stabilite dall'art. 20 del Reg. CE 1432/2003,



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

nonche' attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a :

- a) bilanci preventivi;
- b) bilanci consuntivi redatti conformemente al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
- c) catastini;
- d) principali deliberazioni degli organi sociali;
- e) resoconti sull'attivita' svolta.

Tale documentazione e' fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

2. Le OP, oltre alla documentazione di cui al comma 1, mettono a disposizione delle autorità nazionali competenti i documenti relativi alla produzione prevista, conferita e acquistata, distinta per tipologia e quantita', e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantita', valore e destinazione, comunicando alle regioni e alle province autonome competenti, con cadenza almeno annuale, tramite il sistema informativo di cui all'art. 3, le variazioni intervenute nella compagine sociale e nelle superfici produttive.

3. Le verifiche sulla documentazione di cui ai commi 1 e 2, hanno in particolare lo scopo di accertare:

- a) la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento;
- b) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attivita' delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

- c) l'utilizzo dei finanziamenti pubblici, di cui al regolamento (CE) n. 2200/96;
- d) la validità dell'azione svolta ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- e) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita e a quella commercializzata.
- f) che lo Statuto assicuri il controllo democratico della O.P. ed eviti abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione.

4. Nell'ambito della verifica, di cui alla lettera a) del comma 3, il valore della produzione da prendere in considerazione è quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP.

5. Gli accertamenti in loco sulla consistenza delle superfici, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita dalle regioni e dalle province autonome, tenuto conto delle situazioni locali.

6. Gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o più OP, sono seguiti attraverso il programma informatico di cui all'art. 3.

7. Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle regioni competenti per territorio, su richiesta della regione capofila, secondo la procedura di cui all'art. 3, comma 4.

8. Le regioni e le province autonome verificano il corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca del riconoscimento, comunicando l'esito dei controlli e gli eventuali provvedimenti adottati al Ministero.



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

9. Le AOP sono soggette alle verifiche, di cui ai commi 1, 2 e 3, in relazione all'attività svolta in applicazione dell'art. 40, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esse possono elaborare, coordinare e gestire direttamente programmi comuni di commercializzazione, provvedendo anche alla fatturazione del prodotto.

### **Art. 12**

#### **(Fatturazione delegata ai soci)**

1. Fermo restando il parametro di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, le regioni e le province autonome possono autorizzare le OP a consentire, nell'ambito della commercializzazione diretta di cui al punto 4 dell'art. 11 del presente Decreto, la fatturazione ai propri soci quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita, purché sia rispettata la fatturazione del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento.
2. In caso di fatturazione delegata, di cui al comma 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;
  - b) è costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP;
  - c) qualora l'attività di commercializzazione viene svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, è da questa appositamente delegato;
  - d) ogni operazione di vendita è acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'organizzazione dei produttori;
  - e) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

- f) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine;
  - g) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle organizzazioni dei produttori.
3. Le fasi della programmazione della produzione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle organizzazioni dei produttori che in caso promuovano la costituzione di società di commercializzazione e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.

### **Art. 13**

#### **(Verifiche relative all'istituzione del fondo di esercizio previsto dall'art. 15 del regolamento n. 2200/96 ed alla realizzazione dei programmi operativi e dei piani di prericonoscimento)**

1. Le regioni e le province autonome cui sono presentati i programmi operativi delle OP ed i piani di riconoscimento, al fine di garantire il rispetto delle condizioni fissate per la concessione dei relativi aiuti, effettuano i controlli in coerenza con quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96, dall'art. 20 del regolamento (CE) n. 1432/03 e dall'art. 12 del regolamento CE n. 1433/03.

2. Le AOP, conformemente a quanto previsto dall'art. 40, comma 3, lettera a), della legge n. 128/1998 e dall'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1433/03, possono elaborare, presentare e attuare i programmi operativi, per conto delle OP aderenti, ovvero presentare programmi operativi parziali per coordinare ed attuare azioni comuni o collettive, tra cui i ritiri dal mercato, dei programmi operativi presentati singolarmente dalle OP aderenti; la delega delle OP alla AOP di appartenenza, di parte del programma operativo, e' presentata o contestualmente al piano operativo stesso o in occasione delle eventuali modifiche annuali riferite all'annualita' successiva, presentate ai sensi del regolamento (CE)



## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

n. 1433/03. Per le AOP delegate ad attuare, in tutto o in parte, il programma operativo, valgono le stesse regole stabilite per le OP in merito alla tenuta del conto corrente dedicato. Per la loro attività nella gestione dei programmi operativi e dei ritiri dal mercato, le AOP sono soggette ai controlli ed alle sanzioni previste per le OP.

3. La rendicontazione delle spese relative ai programmi operativi e' accompagnata da una dichiarazione di responsabilita', rilasciata dal legale rappresentante dell'OP o dell'AOP.

4. Nel corso dell'esecuzione del programma operativo o del piano di riconoscimento, le regioni e le province autonome competenti dispongono i necessari accertamenti in loco per la verifica della rispondenza tra le azioni realizzate ed il programma approvato.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno le regioni e le province autonome comunicano al Ministero l'andamento e gli esiti delle verifiche effettuate, anche al fine di accertare, a livello nazionale, il rispetto del quantitativo minimo di controlli imposto dal regolamento comunitario.
6. Gli accertamenti sulla corretta istituzione e utilizzazione del fondo di esercizio verificano che il fondo medesimo sia alimentato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1433/03, artt. 5 e 6;
7. Gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento verificano il rispetto del programma di progressivo adeguamento ai parametri necessari al riconoscimento di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 2200/96; qualora i risultati di un gruppo di produttori al termine della prima, seconda, terza e quarta annualita' di riferimento evidenzino uno scostamento rispettivamente del 30%, 20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci e valore della produzione commercializzata, le regioni e le province autonome, fatte salve le cause di forza maggiore o condizioni eccezionali, procedono alla revoca del prericonoscimento.
8. Le regioni e le province autonome competenti, qualora rilevino, in sede di controllo, l'esistenza di somme indebitamente percepite,



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

ne danno comunicazione all'organismo pagatore per il relativo recupero.

## **Art. 14 (Disposizioni generali)**

1. Al fine di espletare le proprie funzioni di autorità responsabile dei controlli, il Ministero può effettuare, previo accordo con le regioni e le province autonome interessate e in collaborazione con le medesime, gli accertamenti, ritenuti necessari per la verifica della corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale e delle modalità di controllo.
2. Per l'espletamento dei controlli richiamati nel presente provvedimento, le regioni e le province autonome si attengono a specifiche procedure nazionali e regionali.
3. Salvo il verificarsi di eventi eccezionali, in caso di OP con soci in più regioni o province, la realizzazione, per due anni consecutivi della produzione che allo stato fresco concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata in una regione diversa dalla capofila che ha operato il riconoscimento, comporta il passaggio delle specifiche competenze, senza conseguenza sul riconoscimento dell'OP; la regione che subentra in tali competenze, accertata la regolarità delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale.
4. Entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, la Regione capofila che ha operato il riconoscimento è tenuta a darne comunicazione alla Regione interessata, al Mi.P.A.F. ed all'AGEA;
5. I dati acquisiti con il programma informatico di cui all'art. 3, comma 2, sono gli unici validi per tutte le attività dell'OP connesse all'organizzazione comune di mercato del settore dei prodotti ortofrutticoli.
6. Le revoche relative ai riconoscimenti, di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72, restano di competenza del Ministero.
7. Il Ministero provvede all'istituzione di un elenco nazionale delle OP, delle AOP e dei GP.





## *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

Il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole Forestali prot. n. 655 dell'11 Luglio 2002, recante disposizioni per il riconoscimento ed il controllo delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli previste dal Regolamento CE 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31/ 07/2004

IL MINISTRO  
G. Alemanno